

32011D0490

2011/490/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 agosto 2011 , che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus , aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazono [notificata con il numero C(2011) 5321] Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 04/08/2011 pag. 0016 - 0018

Decisione di esecuzione della Commissione
del 2 agosto 2011

che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazono

[notificata con il numero C(2011) 5321]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/490/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE [2], in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad essere d'applicazione per le sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva entro il 14 giugno 2011.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Agro-Kanesho la richiesta di iscrizione della sostanza attiva acechinocil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/636/CE della Commissione [3] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2004 la Germania ha ricevuto da Andermatt Biocontrol GmbH la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione [4] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel aprile 2004 il Regno Unito ha ricevuto da Dow AgroSciences Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva aminopyralid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/778/CE della Commissione [5] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima

alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 la Grecia ha ricevuto da Bayer CropScience AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva flubendiamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/927/CE della Commissione [6] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(6) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel dicembre 2005 l'Austria ha ricevuto da Syngenta Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva mandipropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione [7] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(7) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel novembre 2005 il Regno Unito ha ricevuto da BASF SE la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metaflumizone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/517/CE della Commissione [8] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(8) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2007 la Germania ha ricevuto da S&A GmbH la richiesta di iscrizione della sostanza attiva fosfano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/566/CE della Commissione [9] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(9) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2006 il Regno Unito ha ricevuto da Dow AgroSciences GmbH la richiesta di iscrizione della sostanza attiva pyroxsulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/277/CE della Commissione [10] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(10) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2007 il Regno Unito ha ricevuto da Bayer CropScience AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva thiencarbazono nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/566/CE ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(11) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE ed in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(12) Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in riferimento all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai richiedenti. I rispettivi Stati membri relatori hanno presentato i progetti di relazioni di valutazione alla Commissione il 15 marzo 2005 (acechinocil), il 13 agosto 2008 (Adoxophyes orana granulovirus), il 22 agosto 2006 (aminopyralid), il 1o settembre 2008 (flubendiamide), il 30 novembre 2006 (mandipropamide), il 15 aprile 2008 (metaflumizone), il 24 febbraio 2010 (fosfano), il 20 marzo 2008 (pyroxsulam) e il 17 dicembre 2008 (thiencarbazono).

(13) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo, l'esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2009/579/CE [11] (acechinocil, aminopyralid e mandipropamide) e 2009/865/CE [12] (metaflumizone).

(14) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l'esame dei

fascicoli possa essere proseguito. Si prevede che il processo di valutazione e decisione concernente una decisione su una eventuale approvazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per le sostanze attive acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazono si concluderà entro 24 mesi.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazono fino al 31 luglio 2013.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 luglio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione

John Dalli

Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

[2] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

[3] GU L 221 del 4.9.2003, pag. 42.

[4] GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.

[5] GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26.

[6] GU L 354 del 14.12.2006, pag. 54.

[7] GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.

[8] GU L 201 del 25.7.2006, pag. 34.

[9] GU L 181 del 10.7.2008, pag. 52.

[10] GU L 116 del 4.5.2007, pag. 59.

[11] GU L 198 del 30.7.2009, pag. 80.

[12] GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 100.
